

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
UDIENZA 25 marzo 2026

La coordinatrice della II sezione civile, Dott.ssa Silvana Ferriero;
visto l'art 127, comma 3, cpc il quale consente di sostituire l'udienza anche se precedentemente fissata con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice

DISPONE

la sostituzione dell'udienza collegiale fissata per il giorno 25 marzo 2026 con il deposito telematico di note di trattazione scritta; la sostituzione deve intendersi riferita anche alle cause soggette al rito del lavoro (es opposizione a ordinanza ingiunzione) e alle cause fissate per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.

ASSEGNA

- termine perentorio fino al **giorno 25 marzo 2026** per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

AVVERTE

- che il mancato deposito di note scritte comporterà l'assegnazione di un nuovo termine e il mancato deposito delle note di trattazione nel nuovo termine determinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo;
- che entro 30 gg dalla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note, il collegio provvederà a sciogliere la riserva mediante il deposito telematico del provvedimento;
- che l'udienza per il giuramento del CTU è sostituita dal giuramento telematico mediante dichiarazione di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate sottoscritta dal CTU con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza entro le ore 12.00;

AVVISA

- che le parti possono presentare istanza "motivata" di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso di istanza congiunta si provvederà in conformità. Analogamente, l'udienza fissata per la discussione si tratterà in presenza se anche una sola parte si opponga alla trattazione scritta (art 128 cpc). L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento della causa ad altra udienza.

Manda alla cancelleria:

per la comunicazione del presente decreto al COA di Catanzaro e la pubblicazione sul sito web della Corte;

per la comunicazione del presente decreto alle parti e ai consulenti tecnici (unitamente al modello del giuramento telematico) e per l'inserimento nel fascicolo informatico dell'annotazione "Revoca Udienza Fissazione Termine Note Sostitutive."

Catanzaro, 06 marzo 2026

La coordinatrice della II sezione civile
Dott.ssa Silvana Ferriero